

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e s.m.i.; **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 15 relativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020;

VISTE le Sentenze della Corte Costituzionale 20 marzo 2006, n. 118, 12 dicembre 2007, n. 453, 27 febbraio 2008, n. 50, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la piena realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso di questi ultimi al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il *Fondo per le politiche giovanili*;

VISTO il decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che, all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia Nazionale per i Giovani, quale Agenzia di diritto pubblico;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché l'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia Nazionale per i Giovani;

VISTO l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce, tra l'altro, il venir meno di ogni erogazione a carico dello Stato in favore delle due Province Autonome prevista da leggi di settore;



IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

VISTA la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;

VISTA la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province Autonome di Trento e Bolzano all'Entrata del bilancio dello Stato;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri debba operare "un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";

VISTO l'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha stabilito che "Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Fabiana Dadone, è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili, on. Fabiana Dadone, in materia, tra l'altro, di politiche giovanili e Servizio civile universale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2021 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, che ha assegnato per il 2022 al capitolo 853 "*Fondo per le politiche giovanili*" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del CdR n. 16 "Politiche giovanili e Servizio civile universale", una dotazione finanziaria di euro 90.863.599,00;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024;



IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

VISTA la Decisione UE 2021/2316 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2021, con la quale, su proposta della Commissione Europea, il 2022 è stato dichiarato "Anno Europeo dei Giovani" (AEG);

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale "Al fine della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire il coinvolgimento e la più ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo";

CONSIDERATO che lo stanziamento del citato capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili", pari ad euro 90.863.599,00, ricomprende anche la predetta somma di euro 5.000.000,00, destinata esclusivamente alla realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire il coinvolgimento e la più ampia partecipazione dei giovani, nell'ambito dell'AEG;

CONSIDERATO che lo stanziamento del *Fondo per le politiche giovanili* per l'anno 2022, da ripartire in sede di Intesa in Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, è stato pertanto determinato in euro 85.863.599,00;

PRESO ATTO, altresì, che l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativocontabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto, come da indicazioni impartite dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad effettuare, in via precauzionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di finanza pubblica, un accantonamento sul Fondo per le politiche giovanili 2022 per un importo di euro 2.151.615,00;

CONSIDERATO, pertanto, che la dotazione finanziaria del capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili", da ripartire in sede di Intesa in Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, è stata rideterminata, al netto del riferito accantonamento, in euro 83.711.984,00;

VISTA l'Intesa rep. Atti n. 77/CU tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali (di seguito solo "Intesa"), sancita in data 11 maggio 2022 in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del "Fondo" relative all'annualità 2022;



IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

VISTO l'art. 1, comma 2, dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata a finanziare gli interventi di rilevanza nazionale nella misura del 49% del Fondo, corrispondente ad un importo di euro 41.018.872.00:

PRESO ATTO che, successivamente alla citata Intesa rep. Atti n. 77/CU, con nota prot. n. 0014551 in data 25 maggio 2022, l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha rideterminato l'accantonamento sul *Fondo per le politiche giovanili* 2022 in complessivi euro 3.556.735,00, incrementando in tal modo l'importo del precedente accantonamento di ulteriori euro 1.405.120,00;

TENUTO CONTO che tale incremento dell'accantonamento, pari ad euro 1.405.120,00, va ad incidere solo sulla quota destinata a finanziare gli interventi di rilevanza nazionale, la stessa è quindi rideterminata in euro 39.613.752,00;

VISTO l'art. 3, comma 1, dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome nella misura del 26% del Fondo, quantificata in euro 21.765.116,00 nell'Allegato 1 della stessa Intesa;

VISTO l'art. 4, comma 1, lettera a), dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, nella misura del 22% del Fondo, quantificata in euro 18.416.636,00 nell'Allegato 1 della stessa Intesa;

VISTO l'art. 4, comma 1, lettera b), dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province, rappresentate dall'UPI, nella misura del 3% del Fondo, quantificata in euro 2.511.360,00 nell'Allegato 1 della stessa Intesa;

CONSIDERATO che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2022, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà;

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione del Fondo per le politiche giovanili)

1. Il *Fondo per le politiche giovanili*, di seguito "Fondo", è destinato a finanziare le misure, le azioni e i progetti di rilevanza nazionale, nonché le misure, le azioni e i progetti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, in conformità alle finalità indicate nell'Intesa e ai criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.



IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Art. 2

(Misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale)

- 1. Per l'anno 2022, alle misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale è destinata una quota del Fondo pari al 49%, quantificata in euro 39.613.752,00, al netto dell'incremento dell'accantonamento di cui in premessa.
- 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad azioni prioritariamente riferite a:
- a) programmi di inclusione sociale dei giovani, con particolare riferimento ai c.d. NEET, al fine di favorirne l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, come previsto dal "Piano nazionale per l'emersione e l'orientamento dei giovani inattivi" adottato con decreto congiunto del Ministro per le politiche giovanili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 gennaio 2022;
- b) iniziative dirette ad incentivare, rafforzare e certificare le competenze dei giovani per favorire la transizione scuola/università/lavoro e, quindi, il miglioramento della loro occupabilità mediante, in particolare, il finanziamento di borse di studio, da erogarsi anche attraverso accordi con altre Pubbliche Amministrazioni:
- c) iniziative di promozione della cultura imprenditoriale dei giovani attraverso attività di orientamento, formazione sulla cultura di impresa, promozione di *business* innovativi e forme di autoimpiego, inclusa l'erogazione di buoni per l'attivazione di *stage* presso imprese e *start up* e per percorsi di formazione anche all'estero;
- d) promozione dei valori dello sport, dell'olimpismo e del paralimpismo, al fine di favorire sia la diffusione di stili di vita salutari e sostenibili, sia l'aggregazione e l'inclusione sociale dei giovani, anche mediante la partecipazione attiva degli operatori di Servizio civile universale nella realizzazione di grandi eventi sportivi;
- e) partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, anche al fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche pubbliche rivolte al *target* di riferimento;
- f) iniziative volte a promuovere e divulgare opportunità in favore delle giovani generazioni, anche attraverso l'adeguamento e il potenziamento della piattaforma web GIOVANI2030, realizzata, a livello nazionale, con l'obiettivo di favorire, da un lato, l'attivazione dei giovani e una maggiore inclusione giovanile nel tessuto economico e sociale del Paese, dall'altro, coinvolgere tutti i soggetti (istituzioni, enti, associazioni) in grado di fornire opportunità, strumenti e attività per favorire l'attivazione dei giovani;



IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

- g) iniziative volte a favorire la diffusione della Carta Giovani Nazionale sul territorio, quale strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita ed incentivando le opportunità di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative;
- h) iniziative finalizzate ad ampliare significativamente l'offerta di spazi di aggregazione, da valorizzare e rendere attrattivi quali luoghi polivalenti e innovativi, destinati ai giovani, promuovendo il loro coinvolgimento anche in termini di gestione, nei quali condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto;
- i) compartecipazioni finanziarie, ai sensi della normativa vigente (ex art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e s.m.i.) da destinare al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza;
- j) cofinanziamento di progetti in materia di politiche giovanili finanziati dall'Unione europea e realizzazione di attività con organismi europei ed internazionali che prevedano contributi obbligatori e/o volontari;
- k) predisposizione di un sistema informativo finalizzato al monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio e finanziati con le risorse del Fondo, anche ai fini della valutazione del loro impatto sui giovani e dell'individuazione di *leading practices* che possano essere proposte come punto di riferimento per la programmazione di futuri interventi.
- 3. Rientrano, altresì, tra le azioni di rilevanza nazionale:
- l'attività dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, comprensiva della progettazione, pianificazione e realizzazione di manifestazioni legate agli interventi di cui al precedente comma 2 e al recepimento delle istanze provenienti dalla comunità giovanile, per la più efficace definizione degli interventi medesimi;
- l'organizzazione di eventi, convegni, pubblicazioni, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione dell'Autorità politica delegata ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in collaborazione con enti locali, università, enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della società civile ed associazioni di categoria e professionali;



IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

- la progettazione, sperimentazione e diffusione di strumenti di misurazione e valutazione dell'impatto generazionale determinato dall'attuazione delle politiche pubbliche in favore dei giovani;
- tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche giovanili ed alla conseguente definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento.
- 4. Con separato successivo decreto possono, inoltre, individuarsi ulteriori azioni da realizzare con le risorse di cui al comma 1.
- 5. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo e dell'importanza della comunicazione ai giovani delle opportunità loro offerte con modalità e attraverso canali innovativi, le attività informative realizzate mediante piattaforme *web*, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarità del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
- 6. Per la realizzazione delle azioni di cui ai precedenti commi, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale può stipulare con l'Agenzia Nazionale per i Giovani e altre pubbliche amministrazioni specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per la definizione di iniziative da implementare che dettaglino gli obiettivi da perseguire, i tempi e le modalità di realizzazione nonché le somme occorrenti all'attuazione degli interventi concordati.
- 7. L'individuazione delle azioni di rilevanza nazionale e delle connesse modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2022, fino all'emanazione del successivo provvedimento di ripartizione del *Fondo*.
- 8. Per assicurare l'integrale assolvimento degli obblighi assunti dallo Stato con l'Intesa Rep. Atti n. 77/CU in data 11 maggio 2022, nei confronti delle Regioni e Province Autonome e dell'ANCI e dell'UPI, salvo diversa previsione di legge, eventuali incrementi e/o riduzioni delle risorse iscritte sul capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per le politiche giovanili", disposti, nell'esercizio finanziario 2022, successivamente alla data di emanazione del presente decreto in virtù di successive manovre di finanza pubblica, incideranno esclusivamente sulla quota del Fondo destinata alle misure, azioni e ai progetti di rilevanza nazionale di cui al presente articolo.



IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Art. 3

(Misure, azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome)

- 1. Per l'anno 2022, alle Regioni e alle Province Autonome è attribuita una quota del Fondo nella misura del 26%, quantificata in euro 21.765.116,00, ripartita tra le Regioni e le Province Autonome secondo i criteri indicati nell'Intesa, assegnando a ciascuna Regione e Provincia Autonoma la somma indicata nell'Allegato I dell'Intesa.
- 2. Il trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni avviene nel rispetto dell'art. 3 dell'Intesa.
- 3. Le somme assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 182.827,00 ed euro 178.474,00, sono rese indisponibili e sono versate all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in applicazione della Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4

(Misure, azioni e progetti destinati agli Enti locali)

- 1. Per l'anno 2022, alle misure, azioni e progetti rivolti ai comuni e alle città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, è destinata una quota del Fondo pari al 22%, quantificata in euro 18.416.636,00.
- 2. Per l'anno 2022, alle misure, azioni e progetti rivolti alle province, rappresentate dall'UPI, è destinata una quota del Fondo pari al 3%, quantificata in euro 2.511.360,00.
- 3. L'utilizzo delle quote di cui ai precedenti commi del presente articolo e il successivo monitoraggio sono disciplinati secondo le modalità indicate dall'art. 4 dell'Intesa.

Art. 5

(Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2021)

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, nei precedenti esercizi finanziari, degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome dell'ANCI e dell'UPI, le risorse finanziarie costituenti avanzo di esercizio, riportate in aggiunta alle disponibilità di competenza del capitolo 853, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2022, sono destinate alla realizzazione delle azioni e dei progetti di rilevanza nazionale in itinere, che danno esecuzione alle disposizioni dei decreti di riparto delle annualità precedenti, nonché alla realizzazione delle azioni e dei progetti ritenuti prioritari ai sensi del presente decreto.



IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Art. 6

(Attività strumentali)

1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di cui all'art. 2, potrà essere destinata, nel rispetto della normativa vigente, ad attività strumentali necessarie per imprimere una maggiore efficacia all'azione del Governo nell'attuazione delle iniziative rivolte alle giovani generazioni, ricomprese nell'ambito delle aree di intervento prioritarie individuate dal presente decreto, che siano prodromiche all'effettivo avvio della programmazione degli interventi da realizzare o alla successiva valutazione e disseminazione dei risultati conseguiti, ivi incluse attività di studio, ricerca, supporto specialistico, valutazione tecnica e monitoraggio dei progetti, quando non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Roma,

Fabiana Dadone